

Penale Sent. Sez. 2 Num. 37559 Anno 2019

Presidente: RAGO GEPPINO

Relatore: MANTOVANO ALFREDO

Data Udiienza: 30/05/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da GHARSALLAH KAIES nato il 16/07/1973
avverso la sentenza del 24/01/2018 della CORTE APPELLO di GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO
DALL'OLIO che ha concluso per il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. La CORTE di APPELLO di GENOVA con sentenza in data 24/01/2018 confermava la sentenza con la quale in data 17/02/2017 il GUP del TRIBUNALE di GENOVA, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato GHARSALLAH Kaies alla pena di 2 anni 8 mesi di reclusione e 4.000 euro di multa per il reato di riciclaggio, accertato a Genova in data 23/10/2016. La condotta della quale GHARSALLAH è stato ritenuto responsabile riguarda il compimento di operazioni volte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di tre ciclomotori aventi ciascuno 50 cc. di cilindrata, proventi di altrettanti furti avvenuti in Francia fra luglio e settembre 2016, occultandoli sotto le masserizie e i bagagli all'interno di un furgone, alla cui guida egli si presentava al porto di Genova per imbarcarsi su una motonave diretta in Tunisia. GHARSALLAH peraltro nella circostanza esibiva alla polizia giudiziaria che svolgeva i controlli documenti di circolazione di altri ciclomotori, allo scopo di eludere i controlli medesimi.

gr

2. GHARSALLAH propone ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
- violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per carenza e illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, che sarebbe escluso dalla spontanea dichiarazione del ricorrente alla polizia giudiziaria in ordine al possesso di ciclomotori e alla altrettanto spontanea esibizione delle carte di circolazione;
 - violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 648 bis cod. pen., mentre invece l'illecito ipotizzabile sarebbe dovuto essere quello di cui all'art. 648 cod. pen.: l'imputato non avrebbe presentato alla polizia giudiziaria documenti di circolazione falsi, bensì diversi da quelli dei mezzi trasportati;
 - violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per illogicità della motivazione allorché essa ha escluso la sussistenza del tentativo al posto del reato consumato, poiché i mezzi non sono stati trasferiti bensì bloccati alla partenza;
 - violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per illogicità della motivazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche, stante l'incensuratezza del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1. Sul primo motivo, la congrua e logica motivazione resa dalla CORTE territoriale, in linea con quanto già osservato dal TRIBUNALE, esclude qualsiasi spontaneità nella dichiarazione del ricorrente alla polizia giudiziaria in ordine al possesso dei ciclomotori e alla esibizione delle carte di circolazione: la CORTE ha sottolineato l'assoluta non credibilità della tesi secondo cui egli non conoscesse la provenienza furtiva dei tre mezzi di trasporto, dal momento che i segni di effrazione presenti sugli stessi, e la non corrispondenza fra i documenti e i numeri dei telai, ne rappresentano la materiale smentita. Oltre a essere privi della targa di immatricolazione e delle chiavi necessarie per l'accensione, i veicoli recavano i segni della forzatura del bloccasterzo, e due su tre pure della chiusura della sella. E' evidente che, a fronte del controllo che veniva eseguito sul luogo dell'imbarco, GHARSALLAH non avesse scelta - come ha osservato la CORTE - nel mostrare freddezza, indicando il nominativo di un cugino quale autore del carico, non potendo negare che i ciclomotori in quelle condizioni si trovassero all'interno del furgone da lui condotto.

2. Sul secondo motivo, non ha necessità di commento la tesi secondo cui l'imputato non ha presentato documenti di circolazione falsi alla polizia giudiziaria, ma si è invece limitato a esibire documenti diversi da quelli dei mezzi trasportati: poiché a ogni mezzo circolante corrisponde un preciso documento di circolazione, è decisivo che nella circostanza GHARSALLAH abbia mostrato a chi eseguiva i controlli i documenti riguardanti altri mezzi, quindi diversi da quelli corrispondenti ai veicoli che tentava di imbarcare. Non può riconoscersi, come viene proposto dalla difesa, il delitto di ricettazione invece che quello di riciclaggio, perché, come sancito da questa Sezione 2^a (sentenza n. 46754 del 26/09/2018 dep. 15/10/2018 Rv. 274081-01 imputato D), "il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod.pen. è integrato non soltanto dalle condotte tipiche di sostituzione o trasformazione del bene di origine illecita ma, altresì, secondo la testuale dizione contenuta nella norma, "da ogni altra operazione diretta ad ostacolare l'identificazione" dell'origine delittuosa del bene. (...) la disposizione di cui all'art. 648 bis cod.pen., pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale (Sez. 2, n. 47088 del 14/10/2003, Rv. 227731)".

Ne consegue che "trattandosi di reato a forma libera non si richiede necessariamente ed imprescindibilmente per la punibilità della condotta che l'attività abbia comunque comportato una trasformazione del bene o dei suoi elementi identificativi tipici o dei codici di identificazione dello stesso, potendo la condotta punibile anche essere posta in essere attraverso azioni dirette ad ostacolare l'origine delittuosa del bene senza la modificazione dello stesso. La sostanziale modificazione degli elementi identificativi dell'oggetto materiale del reato non si configura pertanto quale elemento unico ed imprescindibile per la punibilità dell'azione delittuosa di riciclaggio, potendo anche configurarsi la condotta punibile in presenza di attività che pur non mutando l'essenza del bene di provenienza delittuosa costituiscano sempre un quid pluris rispetto alla semplice ricezione del bene e seguano tale condotta punibile secondo lo schema di cui all'art. 648 cod.pen. e siano però caratterizzate dal frapporre ostacoli concreti alla identificazione del bene quale provento di precedente delitto".

Il caso che ha originato queste conclusioni riguardava "l'asportazione di pannelli fotovoltaici, l'occultamento degli stessi all'interno di un camion tra masserizie varie particolarmente occultati e, soprattutto, l'imbarco del mezzo su una motonave diretta all'estero": tali attività sono state ritenute "tutte dirette a rendere particolarmente difficoltosa l'identificazione dell'origine delittuosa del bene poiché, pur essendo mancate condotte di trasformazione dei pannelli o dei loro codici identificativi, il ricorrente non si limitò a ricevere gli stessi bensì effettuò ulteriori operazioni consistite nel caricamento, occultamento e trasporto a bordo di un camion diretto all'estero (Marocco) certamente idonee a rendere maggiormente difficoltosa l'individuazione dell'origine furtiva".

Il caso oggetto del presente giudizio presenta tratti analoghi, se non sovrapponibili, essendo stato preceduto dai furti dei tre ciclomotori, accertati in differenti località della Francia -a prova di una attività coordinata fra più soggetti -, cui è seguita la condotta di GHARSALLAH, volta a occultare i mezzi sotto le masserizie nel proprio furgone, al momento dell'imbarco su una nave diretta fuori dai confini europei: la piena riuscita dell'operazione avrebbe escluso l'identificazione dei veicoli quale provento di delitti, sì che appare corretta la configurazione in termini di riciclaggio.

3. Il terzo motivo denuncia l'illogicità della sentenza impugnata allorché non ha ritenuto il tentativo al posto del reato consumato, dal momento che i ciclomotori sono rimasti bloccati alla partenza, e quindi l'attività di trasferimento non è riuscita. La CORTE territoriale ha contrastato tale motivo del ricorso in modo congruo e consequenziale, ricordando che la consumazione del delitto di riciclaggio è avvenuta allorché GHARSALLAH ha consegnato agli agenti i documenti riguardanti tre ciclomotori diversi da quelli che trasportava, essendo idonea tale condotta a ostacolare l'identificazione della provenienza dei mezzi da delitto: ciò che è avvenuto solo una volta che gli agenti di p.g. hanno materialmente esaminato i mezzi in questione.

L'orientamento di questa S.C. (Sez. 2 sentenza n. 55416 del 30/10/2018 dep. 12/12/2018 Rv. 274254-01 imputato Caruso Sossio), pur quanto nel caso che vien richiamato riconosca l'ipotesi del tentativo per il riciclaggio, parte dalla premessa che "i delitti a consumazione anticipata sono quelli prospettanti fattispecie già perfette in presenza di un atto diretto al raggiungimento dello scopo, consistendo la condotta tipica nel compiere atti diretti all'offesa del bene

giuridico o usare mezzi diretti al medesimo scopo: ciò che costituisce il "minimum" per l'esistenza del tentativo dà già luogo a consumazione del reato". Ponendosi il quesito "se il reato in questione possa ritenersi consumato per il solo fatto del compimento di attività 'volte al riciclaggio', senza che sia necessario l'attuarsi di un evento", la pronuncia menzionata ricorda che "la norma attualmente vigente è caratterizzata (...) dall'inserimento nel novero dei reati presupposto del riciclaggio di tutti i delitti non colposi ed in secondo luogo dal significativo ampliamento delle condotte di ripulitura concretamente sanzionabili, fino ad includervi tutte le operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità oggetto del reato".

4. Con decisione seguente la modifica normativa intervenuta nel 1990, questa S.C. ha precisato che "il nuovo testo dell'art. 648 bis c.p., introdotto dalla L. n. 55 del 1990, art. 23, ha ridisegnato la fattispecie abbandonando la configurazione - tipica di reato a consumazione anticipata - della materialità del reato come fatti o atti diretti alla sostituzione di denaro o altre utilità provenienti da particolari, gravi delitti. L'attuale fattispecie, infatti, si articola in due ipotesi fattuali: la prima consiste nella sostituzione del denaro o delle altre utilità provenienti da specifici delitti; la seconda opera come formula di chiusura, incriminando qualsiasi condotta - distinta dalla sostituzione - che sia tale da frapporre ostacoli all'identificazione del denaro, dei valori o altro di provenienza illecita" (sez. 1 n. 7558 del 29/3/1993, Rv. 194767) e in entrambe le ipotesi è astrattamente configurabile il tentativo.

Alla stregua di tali considerazioni, Sezione 2^a n. 46754/2018 cit., "proprio in ragione della attuale formulazione della norma la quale fa riferimento alla condotta di chi "compie" delle "operazioni" volte ad "ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa" non pare possa escludersi il compimento, inquadrabile nell'ipotesi di cui all' art. 56 cod. pen., di "atti idonei diretti in modo non equivoco" ad ostacolare la provenienza delittuosa del bene quale può ritenersi, ad esempio, il momento in cui si sta procedendo a smontare le targhe di un mezzo rubato per montare sul medesimo altre targhe lecitamente detenute". Il caso concreto preso in considerazione da quella pronuncia era quello della "atomizzazione di un veicolo rubato nelle sue singole componenti meccaniche elementari di modo che, una volta installate su altri veicoli, di esse se ne perda la traccia, così ostacolando l'identificazione della provenienza delittuosa e facendo perdere la sua originaria identità".

E' un caso differente nello svolgimento da quello del presente giudizio, rispetto al quale il mancato conseguimento dell'obiettivo di occultare del tutto beni provento di delitto a seguito degli accurati controlli svolti dalla polizia giudiziaria non va confuso con l'avvenuta consumazione del delitto contestato, poiché nella specie sui beni sono state poste in essere varie e successive operazioni volte a far disperdere l'origine illecita dei beni, ostacolando la tracciabilità di essi, e quindi integrando la materialità del delitto contestato quale consumato. E' in altri termini irrilevante il mancato raggiungimento dei ciclomotori oltre i confini europei, nel momento in cui essi, oltre a essere stati occultati sul furgone in partenza, venivano accompagnati al momento del controllo dalla esibizione di documenti appartenenti ad altri mezzi, volta a rendere ancora più efficace l'occultamento della provenienza delittuosa.

5. E' parimenti e infondato l'ultimo motivo, attinente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo la CORTE territoriale congruamente considerato, con motivazione in fatto non censurabile in sede di legittimità, che, nonostante l'assenza di precedenti penali in capo al ricorrente, le modalità della condotta - più ciclomotori furtivamente sottratti in luoghi e in tempi diversi e concentrati su di lui ai fini dell'occultamento - ne rivelano il tratto non occasionale.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019

Il Consigliere estensore


Il Presidente